Carlo Saggio
NOTAIO

Repertorio n. 32609 ==========
Raccolta n. 10354 ==========
========== Atto costitutivo di Associazione ONLUS ==========
========== **REPUBBLICA ITALIANA** ==========
L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di ottobre.
========== **28 ottobre 2011** ==========
In Catania, nel mio studio sito in viale Libertà n. 209. =====
Avanti a me **Carlo Saggio**, Notaio in Catania, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Catania. ==========
========== Sono presenti ==========

Registrato a Catania il 7 NOV. 2011 n. 24502/1T € 168,00

- **LIPARI Helga Maria Alessandra**, nata ad Augusta il 13 marzo 1979, residente a Catania, Via Mimì Maria Lazzaro n. 3, codice fiscale LPR HGM 79C53 A494B; ==========
- **LA SPINA Sonia Tiziana**, nata a Catania il 2 settembre 1985, residente a Paternò, Via Messina n. 74, codice fiscale LSP STZ 85P42 C351C; ==========
- **PETINO Giuseppe**, nato a Catania il 4 marzo 1971, residente a Catania, Via Etnea n. 448, codice fiscale PTN GPP 71C04 C351I; ==========
- **BANNA Giuseppe Luigi**, nato a Catania il 25 giugno 1974, residente a Catania, Via Vitaliano Brancati n. 35, codice fiscale BNN GPP 74H25 C351U; ==========
- **SPAMPINATO Fabio**, nato a Catania il 26 agosto 1973, residente a Catania, Via Leucatia n. 51, codice fiscale SPM FBA 73M26 C351P; ==========
- **GIUFFRIDA Pietro Antonio**, nato a San Vito al Tagliamento il 12 gennaio 1973, residente a Catania, Viale Marco Polo n. 12, codice fiscale GFF PRN 73A12 I403Q; ==========
- **SICILIANO Francesco Giovanni Maria**, nato a Catania il 16 settembre 1976, residente a San Gregorio di Catania, Via Cristoforo Colombo n. 20, codice fiscale SCL FNC 76P16 C351X; ===
- **CAZZANIGA Francesco**, nato a Melzo il giorno 1 marzo 1974, residente ad Aci Catena, Via Vampolieri n. 31, codice fiscale CZZ FNC 74C01 F119D. ==========

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue. ==========

Articolo 1) I comparenti costituiscono, anche ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, un'Associazione non commerciale ONLUS denominata: ==========
====== **"MEDITERRANEAN CANCER SUPPORT AND REHABILITATION** ======
========== **- MEDICARE - ONLUS".** ==========

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Catania, Corso Delle Province n. 212. ==========

Articolo 3) L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. ===
Scopo dell'Associazione è offrire supporto materiale, morale e psicologico al malato oncologico, migliorarne l'assistenza, sostenerne la qualità di vita e la riabilitazione funzionale e lavorativa e contribuire a diffondere la conoscenza e la

cultura della prevenzione, in ambito oncologico tra i paesi del bacino del Mediterraneo e in ambito internazionale. =====
Per realizzare detto scopo l'associazione potrà promuovere, sostenere e partecipare alle iniziative descritte nell'articolo tre (3) dell'allegato statuto associativo. ==========
Articolo 4) L'Associazione ha durata a tempo indeterminato. ==
Articolo 5) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo per i primi tre anni sociali è composto, con le seguenti cariche, dai comparenti: ==========
- GIUFFRIDA Pietro Antonio, Presidente; ==========
- CAZZANIGA Francesco, Vice Presidente; ==========
- LA SPINA Sonia Tiziana, Segretario; ==========
- LIPARI Helga Maria, Consigliere; ==========
- PETINO Giuseppe, Consigliere; ==========
- BANNA Giuseppe Luigi, Consigliere; ==========
- SPAMPINATO Fabio, Consigliere. ==========

Tutti gli onorati comparenti dichiarano di accettare la carica loro conferita e dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza. ==========
La rappresentanza legale e la firma dell'associazione spettano al Presidente del Consiglio Direttivo. ==========
Il Collegio dei Revisori per i primi tre anni sociali è composto, con le seguenti cariche, da: ==========
- il comparente SICILIANO Francesco Giovanni Maria, Presidente; ==========
- NOTARBARTOLO Niccolò, nato a Catania il 20 agosto 1978, residente a Catania, Piazza S. F. D'Assisi n. 11, codice fiscale NTR NCL 78M20 C351G, Revisore; ==========
- MANGIAMELI Marco Maria, nato a Carlentini il 12 ottobre 1970, residente a Catania, Via Del Caravaggio n. 23, codice fiscale MNG MCM 70R12 B787T, Revisore. ==========

Tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. ==========
Articolo 6) L'Associazione è regolata dalle norme dettate dal presente atto costitutivo e dallo Statuto associativo composto da diciotto (18) articoli che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, al presente atto si allega sotto la lettera "A"; per tutto quanto non espressamente disposto troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge. =======
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione. ==========
Si richiede l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per gli enti non commerciali ONLUS. ==========
Richiesto ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su due fogli per pagine quattro fin qui e da me notaio letto ai comparenti che lo approvano. ==========
Si sottoscrive alle ore diciotto e minuti dieci. ==========
F.to Helga Maria Alessandra Lipari, Sonia Tiziana La Spina, Giuseppe Petino, Giuseppe Luigi Banna, Fabio Spampinato, Pie-

tro Antonio Giuffrida, Francesco Giovanni Maria Siciliano, Francesco Cazzaniga, ==========
========== CARLO SAGGIO notaio

Allegato "A" all'atto con i numeri 32609 di Repertorio e 10354 di Raccolta. ==========

========== **STATUTO** ==========

========== **"MEDITERRANEAN CANCER SUPPORT** ==========

========== **AND REHABILITATION - MEDICARE - ONLUS"** ==========

=== **Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata** ==

1.a - È costituita un'associazione denominata **"MEDITERRANEAN CANCER SUPPORT AND REHABILITATION - MEDICARE - ONLUS"** organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. ==========

1.b - L'Associazione è costituita senza limitazione di durata. Essa potrà essere sciolta con delibera adottata ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto. ==========

======== **Articolo 2 - Scopi ed attività istituzionali** ========

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. ==========

Scopo dell'Associazione è offrire supporto materiale, morale e psicologico al malato oncologico, migliorarne l'assistenza, sostenerne la qualità di vita e la riabilitazione funzionale e lavorativa e contribuire a diffondere la conoscenza e la cultura della prevenzione, in ambito oncologico tra i paesi del bacino del Mediterraneo e in ambito internazionale. =====

== **Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse** =

Per realizzare lo scopo nell'ambito indicato all'articolo 2, l'Associazione potrà promuovere, sostenere, partecipare a iniziative volte a: ==========

3.a - migliorare la rete di supporto e l'assistenza del malato; ==========

3.b - sensibilizzare la popolazione alla conoscenza e alla prevenzione primaria e secondaria; ==========

3.c - mantenere o migliorare la qualità di vita del malato; ==

3.d - sostenere la riabilitazione funzionale e lavorativa del malato; ==========

3.e - garantire un approccio interdisciplinare, una continuità assistenziale delle cure mediante il sostegno materiale, morale e psicologico; ==========

3.f - trasferire in ambito sanitario le conoscenze scientifiche, gli strumenti diagnostici, di prevenzione, di ricerca e terapeutici; ==========

3.g - favorire il confronto interspecialistico, sociale e culturale su tematiche inerenti l'ambito indicato. ==========

Per il perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Associazione

potrà tra l'altro: ==========
3.h - istituire collaborazioni e relazioni con altre Associazioni, Enti o Istituti, nazionali e internazionali, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; ==========
3.i - sostenere fondazioni, università od enti di ricerca che conducano validi progetti di ricerca scientifica, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, nel rispetto della dignità dell'uomo; ==========
3.l - promuovere o partecipare ad investimenti economici in tecnologie avanzate; ==========
3.m - assegnare riconoscimenti a persone meritevoli per lavori scientifici nell'ambito delle attività dell'Associazione; =
3.n - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti; ==========
3.o - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività comunque strumentali ed inerenti alle proprie attività istituzionali; ==========
3.p - svolgere attività occasionali di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Soci; ==========
3.q - istituire borse di studio per soggetti svantaggiati in ragione di particolari condizioni economiche, sociali o familiari, destinate allo studio ed all'approfondimento delle tematiche relative al sostegno del malato oncologico ed alle attività di prevenzione; ==========
3.r - promuovere o sostenere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, periodi di tirocinio e di formazione, pubblicazioni periodiche, e tutte le iniziative idonee a favorire il miglioramento della qualità dei servizi prestati dall'Associazione; ========
3.s - svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle proprie attività istituzionali. ==========
All'associazione è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. ==========
L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. ==
========== **Articolo 4 - Sede dell'Associazione** ==========
4.a - L'Associazione ha sede in Catania, Corso Delle Province n. 212. ==========
4.b - L'Associazione, per la promozione e l'esercizio delle proprie attività, potrà istituire delegazioni ed uffici peri-

ferici, sia in Italia che all'estero. ==========
========== **Art. 5 - Patrimonio** ==========
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: ==========
a) dalle quote associative che potranno essere richieste in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione ed eventuali contributi liberi offerti tanto dai Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria; ==========
b) dai contributi o elargizioni di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; ==========
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; ==========
d) da beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto; ==========
e) contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; ==========
f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione; ==========
g) dal dieci per cento delle risorse annualmente disponibili, appostate a riserva; ==========
h) dai proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione. ==========
========== **Art. 6 - Soci dell'Associazione** ==========
6.a - Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici che ne condividono gli scopi. ==========
6.b - I Soci dell'Associazione sono suddivisi nelle categorie di: Socio Onorario, Ordinario, Aggregato, Affiliato, Animatore e Sostenitore, con qualifica e durata annuale. I Soci hanno uguali diritti, qualunque ne sia la categoria di appartenenza. ==========
6.c - Sono Soci tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. ==========
6.d - L'attribuzione della qualifica di Socio Onorario è decisa all'unanimità dal Consiglio Direttivo senza obbligo di proposta da parte dei candidati. ==========
6.e - I Soci versano una quota annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni categoria. I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento dell'importo nelle rispettive quote. I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. L'Associazione terrà un registro dei Soci, divisi per categoria; terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore

delle iniziative promosse e organizzate dall'Associazione. ==
6.f - I Soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione. ==========
6.g - Il contributo associativo è intrasmissibile. ==========
6.h - Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. ==========
6.i - È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ==========
6.l - La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, indegnità, o morosità. L'indegnità e la morosità sono sancite dall'Assemblea dei Soci. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. ==========

========== **Articolo 7 - Organi dell'Associazione** ==========

7.a - Sono organi dell'Associazione: ==========
- l'Assemblea dei Soci ==========
- il Consiglio Direttivo ==========
- il Presidente ==========
- il Collegio dei Revisori dei Conti ==========

7.b - I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le Società delle quali siano Amministratori, Sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo cui partecipano. ====

========== **Articolo 8 - Assemblea dei Soci** ==========

8.a - Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci maggiorenni, quale che sia la categoria a cui appartengono, in regola con la quota sociale. ==========
8.b - Ogni Socio, quale sia la categoria cui appartenga, ha diritto ad un solo voto. ==========
8.c - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. =
8.d - L'Assemblea ordinaria: ==========
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo, presentato dal Consiglio Direttivo corredato dalla relazione dei Reviso-

ri dei Conti; ==========
b) nomina il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti; =====
c) approva i regolamenti interni; ==========
c) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto. ==========
8.e - Per la validità delle Assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. ==========
8.f - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. ==========
8.g - Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. ========
8.h - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. ==========
8.i. In occasione dell'Assemblea viene dato riconoscimento delle più significative iniziative di solidarietà svolte e proposte dai Soci medesimi. ==========

========== **Articolo 9 - Consiglio Direttivo** ==========

9.a - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro nomina. =
9.b - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed eventualmente un Vicepresidente. =====
9.c - Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. ==========
9.d - I membri del Consiglio Direttivo scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. ==========
9.e - Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. ==========
9.f - Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno uguali di-

ritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento dell'Associazione, con eccezione delle notizie fornite al fine di pubblicizzazione dell'attività dell'Associazione. ======

= Art. 10 Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo =

10.a - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. ==========

10.b - Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli scopi istituzionali espressi nell'atto costitutivo dell'Associazione. =========

10.c - Al Consiglio Direttivo competono, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: ==========

a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'Associazione, stabilendo, anche sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico, di cui infra, le linee generali dell'attività da svolgere nel corso dei singoli esercizi, nell'ambito delle attività istituzionali indicate dallo statuto; ==========

b) provvedere alla stesura della bozza di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ==========

c) determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; ==========

d) redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni; =

e) nominare il Presidente dell'Associazione, il Segretario del Consiglio, il Direttore Scientifico, il Comitato Tecnico-Scientifico ed eventualmente il Vicepresidente da individuarsi tra i membri del Consiglio Direttivo; ==========

f) deliberare in merito alla costituzione dei Comitati Regionali, come di seguito all'articolo 13; ==========

g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; ==========

h) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione; ==========

10.d. - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare ogni organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni, attribuendone i relativi compiti e poteri, determinandone la scadenza ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460. ==========

10.e - Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri - nei limiti previsti dalla legge - ad uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui

corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni. ==========
In ogni caso, non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel superiore articolo 10.c. alle lettere b), d), e), f) e g). ==========
10.f - Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. ==========
10.g - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, per loro incarico, dal Segretario, almeno due volte all'anno di propria iniziativa o su di un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da trattare. ==========
10.h - Il Consiglio Direttivo è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, anche per via telematica, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio Direttivo con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
10.i - L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione. ==========
10.l - Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, o ancora da un membro eletto dal Consiglio stesso. ==========
10.m - Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario e riportato in un apposito libro da conservarsi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. ==========
10.n - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera svolto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. ===
10.o - Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore Scientifico, i Presidenti dei Comitati Regionali. I Revisori dei Conti e quanti altri su invito di chi presiede. ===
========= **Articolo 11 - Consiglio Direttivo - Quorum** ========
11.a - Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. ==========

11.b - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. ==========
11.c - Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, del Segretario, del Direttore Scientifico, del Comitato Tecnico-Scientifico, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati dalla presenza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. ==========

========= **Articolo 12 - Presidente dell'Associazione** ========

12.a - Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno. ==========
12.b - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vicepresidente. ==========
12.c - In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. =======
12.d - In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. ==========

========== **Articolo 13 - Comitati Regionali** ==========

13.a - Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di Comitati Regionali, provvedendo anche alla nomina dei relativi Presidenti nonché degli altri membri presentati da questi ultimi. I Presidenti dei Comitati Regionali partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo fintanto che ricoprono tale carica. ==========
13.b - Il Consiglio Direttivo attribuisce compiti e poteri ai Comitati Regionali, ivi compresa la facoltà di costituire Delegazioni locali nella Regione di competenza.
Il Consiglio delibera anche l'eventuale chiusura di Comitati o Delegazioni. In questa materia, in caso di urgenza, Il Presidente, può assumere le decisioni necessarie, che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima occasione. ==========
13.c - L'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Regionali sono determinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. ======

Articolo 14 - Direzione Scientifica e Comitato
========== **Tecnico-Scientifico** ==========

14.a - Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle

materie d'interesse dell'Associazione. ==========
14.b - Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale gli Organi dell'Associazione ne richiedano espressamente il parere. ==========
14.c - I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, revoca o indegnità. ==========
14.d - Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico, si riunisce su convocazione del Direttore Scientifico ed ha il compito di valutare le richieste di finanziamento per progetti inerenti gli scopi e le attività istituzionali dell'Associazione di cui all'articolo 2, le domande di attribuzione di borse di studio e i rendiconti di carattere scientifico ed economico presentati dai beneficiari. Il Direttore Scientifico, concluso il ciclo di esame e valutazione delle richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio Direttivo, impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari e, se richiesto, a darne notizia al Consiglio stesso con gli eventuali opportuni commenti.
14.e - I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un secondo mandato.
14.f - L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio Direttivo. ==========

========= **Articolo 15 Collegio dei Revisori dei Conti** ========

15.a - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, anche non associati, eletti dall'Assemblea ordinaria con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica; è rieleggibile. ==========
15.b - Il Collegio dei Revisori controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. ==========
15.c - Al Collegio dei Revisori è affidato il controllo contabile sulla gestione dell'Associazione. Esso accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. ==========
15.d - Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dall'elezione, il Collegio dei Revisori procederà alla nomina del suo Presidente. ==========
15.e - I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione. I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. ==========

15.f. In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, il Presidente del Collegio dei Revisori cooperà un altro membro in sostituzione del membro mancato; il membro cooptato durerà in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarlo in carica fino alla scadenza del Collegio dei Revisori che lo ha cooptato. ==========

15.g - Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. ==========

========== **Articolo 16 - Esercizio finanziario** ==========

16.a - L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. ==========

16.b - Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'Assemblea la bozza di bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant'altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, ed entro il 31 dicembre la bozza di bilancio preventivo relativo all'anno successivo. ==========

16.c - Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno. ==========

16.d - Gli eventuali utili o gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3. Potranno essere impiegati - in primo luogo - per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. ==========

========== **Articolo 17 - Scioglimento** ==========

17.a - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: ==========

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; ==========

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. ==========

17.b - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che possono

essere scelti anche fra i membri del Consiglio Direttivo uscente, determinandone i poteri. ==========

========== **Articolo 18 - Clausola di rinvio** ==========

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. ==========

F.to Helga Maria Alessandra Lipari, Sonia Tiziana La Spina, Giuseppe Petino, Giuseppe Luigi Banna, Fabio Spampinato, Pietro Antonio Giuffrida, Francesco Giovanni Maria Siciliano, Francesco Cazzaniga, ==========

========== CARLO SAGGIO notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ==========

Catania, lì 07 NOV. 2011